



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO  
DELL'AREA DI SOSTA CAMPER**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 23-07-2014

Il Segretario Comunale

SPR



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER**

### **ARTICOLO 1.**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper" sita in Cavasso Nuovo, nel parcheggio antistante il Bici-Grill. Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

### **ARTICOLO 2.**

Le disposizioni regolamentari qui contenute hanno per riferimento, in particolar modo, i seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/1/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni.

### **ARTICOLO 3.**

La sosta dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs. 285/1992.

### **ARTICOLO 4.**

L'area è attrezzata per ospitare fino a un massimo di n. 4 (quattro) caravan contemporaneamente.

### **ARTICOLO 5.**

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore dal momento dell'insediamento.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per sosta non consentita e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

### **ARTICOLO 6.**

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. E' vietata l'apertura o l'installazione di verande, tende o parti del veicolo che fuoriescano dalla sagoma del mezzo. E' vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. E' vietata anche la cessione a terzi dell'utilizzo della piazzola ed il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta.

#### **ARTICOLO 9.**

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dal Comune. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 12.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati ( scarico reflui, adduzione acqua potabile, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

#### **ARTICOLO 10.**

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. stesso.

#### **ARTICOLO 11.**

L'impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan sono tenuti a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico – sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 12.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

#### **ARTICOLO 13.**

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

#### **ARTICOLO 14.**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.